



La Corte di Appello di Napoli

IV Sezione Civile

R.G.

Cron. 500

Rep. 5664

Rel. Sera

avvocato dell'u

adunata in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Marco Crisafio	Presidente
Dott. Marco Sera	Consigliere rel.
Dott. Margherita D'Amore	Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex artt. 343 bis e 343 ter cpc

nella causa civile in grado d'appello n. R.G. dell'anno con
oggetto: risarcimento danni

TRA

rappresentata e difesa dall'avv. con cui è elettivamente
domiciliata in Napoli, via V. Colonna n. 9 presso l'avv.

APPELLANTE

Condannata in Castellammare di Stabia in persona
dell'amministratore p.a.

rappresentata e difesa dall'avv. con cui è elettivamente
domiciliata in Napoli, via del Chiodo n. 25 presso l'avv.

APPELLATO

in persona del legale rappresentante
rappresentata e difesa dall'avv. con cui è elettivamente
domiciliata in Napoli, via Benedetto n. 45 presso l'avv.

APPELLATA

La Corte, tutti gli atti del giudizio e sentite le parti,
ritiene che l'appello proposto da avverso la sentenza n.

Handwritten signature

non ha una ragionevole probabilità di essere accolto ,
considerato, infatti, che la decisione impugnata risulta adeguatamente e
compiutamente motivata in ogni sua parte e non affetta da vizi giuridici o logici ;
che la stessa è rispettosa del principio generale di cui all'art.2697 cc in tema di
riparto dell'onere probatorio e di quello sancito dall'art.116 cpc in tema di
valutazione delle prove ;

che, in particolare : 1. la prova orale richiesta dal Condominio è stata
tempestivamente articolata nel II termine concesso ex art.183 cpc con memoria
depositata in data 20.6.09 e con l'indicazione completa del nominativo dei testi da
escutere, sicchè l'eventuale inammissibilità della medesima circostanza oggetto
della prova articolata dalla società _____ non coinvolge quella della prova
orale richiesta dal Condominio ;

2. l'intero compendio istruttorio (valutato correttamente dal Tribunale) evidenzia
che il Condominio non è venuto meno ai suoi doveri di sorveglianza e
manutenzione sulla cosa comune esigibili secondo l'ordinaria diligenza e che la
presenza della sostanza oleosa sulle scale condominiali ha costituito nell'occasione
"caso fortuito", cioè fattore eccezionale ed imprevedibile rispetto all'ordinaria ed
adeguata attività di vigilanza e pulizia delle scale che, anche a detta dei testi di
parte attrice _____, erano "in buone condizioni ed
adeguatamente illuminate", sicchè non è ravvisabile nella fattispecie l'assunta
responsabilità del Condominio né sotto l'aspetto dell'art.2043 cc, né sotto l'aspetto
dell'art.2051 cc ;

rilevato, pertanto, che il proposto appello va dichiarato inammissibile ai sensi
dell'art.348 bis cpc e che l'appellante va condannato al pagamento delle spese
sopportate dalle parti appellate

PQM

La Corte, visti gli artt.348 bis e 348 ter cpc, dichiara l'inammissibilità dell'appello
proposto da _____ avverso la sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata - sezione distaccata di Castellammare di Stabia - del 19.4.2012;
condanna _____ al pagamento delle spese del grado in favore del


4.1
Condominio

in Castellammare di Stabia e della spa


che liquida, per ciascuna parte, in €30 per esborsi ed €700 per compenso professionale come da D.M. n.140/2012 (applicata la riduzione del 50% per la limitata attività processuale compiuta dalle parti) oltre iva e cpa ;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, il 26.11.2013.

Il Consigliere relatore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Cozzolino Eugenio

IL CASO.it

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli, - 3 DIC. 2013
Il Funzionario Giudiziario Cozzolino Eugenio

